

Codice A14000

D.D. 4 novembre 2019, n. 745

**Attuazione del DM Salute 12 febbraio 2019 recante disposizioni per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale**

Vista la legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”, articolo 1 commi 804-805, che ha istituito un fondo di 60 milioni di euro annui nel bilancio dello Stato per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n.296;

Richiamato l’art. 1 comma 796, lettera p), primo periodo, della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che ha previsto, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2007, per gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il pagamento di una quota aggiuntiva di 10 euro a ricetta;

Richiamato l’art. 1 comma 796, lettera p) bis, che dispone la facoltà per le Regioni, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della lettera p), di adottare misure alternative all’applicazione della quota fissa di dieci euro, consistenti nell’introduzione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ovvero nella stipula di un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e del controllo dell’appropriatezza;

Richiamato l’art. 17, comma 6, del D.L. 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni dalla L.111/2011, che ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della L.296/2006 e la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 19, del D.L 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13;

Considerato che le misure previste dalla sopraccitata L.111/2011 hanno come obiettivo il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema ed il controllo dell’appropriatezza;

Richiamato il DM Salute 12 febbraio 2019 recante: “Ripartizione del Fondo di 60 milioni di euro per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 102 del 3 maggio 2019;

Dato atto che il succitato DM 12 febbraio 2019 ha assegnato alla Regione Piemonte euro 6.186.621 disponendo che “l’effettiva erogazione dei finanziamenti è subordinata alla concreta approvazione da parte delle regioni di misure volte a ridurre l’onore della quota fissa sulle categorie vulnerabili, comunque nei limiti dell’importo attribuito a ciascuna regione secondo il presente decreto, certificato congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e da Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

Considerato che sulle prestazioni di specialistica vigono le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 11-2490 del 29 luglio 2011, avente ad oggetto “*Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" - attuazione articolo 17, comma 6, in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria*”;

Vista la D.G.R. n. 30-8595 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto “*Decreto Ministeriale 11.12.2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria". - validita' attestazioni di esenzione rilasciati dalle A.A.S.S.LL. - anno 2019*”;

Ritenuto di adottare per l'attuazione del DM Salute 12 febbraio 2019 una determinazione direttoriale le cui disposizioni saranno recepite con specifico provvedimento di giunta regionale a seguito della positiva certificazione congiunta del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

Ritenuto di eliminare la quota fissa per ricetta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate alle seguenti categorie di cittadini, particolarmente vulnerabili, con assistenza sanitaria in Piemonte:

- Cittadini di età inferiore a quattordici anni e superiore a sessanta anni, appartenenti ad un nucleo familiare rilevante a fini fiscali (e non anagrafici) di *tre* componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 40.000 euro, di *quattro* componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 45.000 euro, di almeno *cinque* componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 50.000 euro.

Precisato che il termine “inferiore a quattordici anni” è da intendersi fino al compimento del 14° anno di età, mentre il termine “superiore a sessanta anni” è da intendersi dal compimento del 60° anno di età;

Precisato, altresì, che il minore di anni quattordici appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni quattordici appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto;

Precisato che le risorse stanziata nella legge 27 dicembre 2017 n.205 sopra richiamata saranno assegnate alle ASL annualmente con successivi provvedimenti di giunta regionale;

Ritenuto, altresì, di stabilire che alle tariffe vigenti per le prestazioni di Chirurgia ambulatoriale complessa - a rettifica dei vigenti provvedimenti, quali in particolare: D.G.R. n. 84-10526 del 29/12/2008, D.G.R. n. 54-4257 del 30/07/2012, D.G.R. n. 33-5087 del 18/12/2012, D.G.R. n. 35-3310 del 16/05/2016 – si applica la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria dovuta dal cittadino ai sensi della normativa vigente in materia, nonché la quota fissa aggiuntiva in attuazione della D.G.R. n. 11-2490 del 29/07/2011 e del presente provvedimento;

Precisato che il pagamento del ticket e quota aggiuntiva per gli interventi di chirurgia ambulatoriale erogati dal Servizio sanitario a carico degli assistiti che non sono esenti in base al reddito ed età, alla patologia, alle altre condizioni previste si applica per gli interventi che, per conto del SSN, sono svolti dalle strutture pubbliche e private accreditate per le ricette che potranno essere prescritte dai medici dalla data di validità del successivo provvedimento di giunta regionale che sarà adottato a seguito della positiva certificazione congiunta del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005);

Precisato che i minori ricavi stimati su base annua in euro 7 milioni, oltre che dalle risorse stanziare nella legge 27 dicembre 2017 n.205 sopra richiamata, sono compensati da risparmi sui costi d'esercizio delle ASL che saranno realizzati per applicazione delle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria dovuta dal cittadino per le prestazioni per Chirurgia ambulatoriale complessa, senza che si determini la necessità di finanziamenti aggiuntivi a carico del bilancio regionale in favore delle ASL;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

Visti:

gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 22 e 23;  
DM Salute 12 febbraio 2019;  
D.G.R. n. 11-2490 del 29/07/2011;  
D.G.R. n.84-10526 del 29/12/2008;  
D.G.R. n.54-4257 del 30/07/2012;  
D.G.R. n.33-5087 del 18/12/2012;  
D.G.R. n.35-3310 del 16/05/2016.

### *determina*

- di stabilire che per l'attuazione del DM Salute 12 febbraio 2019 per la Regione Piemonte si rende necessario:
  - a) istituire per i cittadini residenti e con assistenza sanitaria in Piemonte il seguente codice per l'esenzione della quota fissa disposta dalla D.G.R. n. 11-2490 del 29 luglio 2011:
    - E10 "Cittadini di età inferiore a quattordici anni e superiore a sessanta anni, appartenenti ad un nucleo familiare rilevante a fini fiscali (e non anagrafici) di *tre* componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 40.000 euro, di *quattro* componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 45.000 euro, di almeno *cinque* componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 50.000 euro."
  - b) stabilire che per l'esenzione E10 si applicano le modalità di dichiarazione e di controllo disposte dal Decreto Ministeriale 11.12.2009, ivi incluso l'autocertificazione per l'esenzione da reddito on line attivata dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 30-8595 del 22 marzo 2019;
  - c) stabilire che alle tariffe vigenti per le prestazioni di Chirurgia ambulatoriale complessa – a rettifica dei vigenti provvedimenti, quali in particolare: D.G.R. n.84-10526 del 29/12/2008, D.G.R. n.54-4257 del 30/07/2012, D.G.R. n.33-5087 del 18/12/2012, D.G.R. n.35-3310 del 16/05/2016 – si applica la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria dovuta dal cittadino ai sensi della normativa vigente in materia, nonché la quota fissa aggiuntiva in attuazione della D.G.R. n. 11-2490 del 29/07/2011 e del presente provvedimento;
- di dare atto che i minori ricavi stimati su base annua in euro 7 milioni, oltre che dalle risorse stanziare nella legge 27 dicembre 2017 n.205 sopra richiamata, sono compensati da risparmi sui costi d'esercizio delle ASL che saranno realizzati per applicazione delle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria dovuta dal cittadino per le prestazioni per Chirurgia ambula-

toriale complessa, senza che si determini la necessità di finanziamenti aggiuntivi a carico del bilancio regionale in favore delle ASL;

- di stabilire che le disposizioni della presente determinazione, integrate da eventuali indicazioni tecniche che potranno essere richieste dai competenti Ministeri nel corso dell'istruttoria condotta ai sensi del DM Salute 12 febbraio 2019, per la sua decorrenza dovranno essere adottate con specifico provvedimento di Giunta Regionale a seguito della positiva certificazione congiunta del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/10.

Il Direttore della Direzione Sanità  
Dott. Danilo Bono

Il Dirigente del Settore A1407A  
Dott. Valter Baratta

Il Dirigente del Settore A1413B  
Dott. Franco Ripa

Il Dirigente del Settore A1416B  
Dott. Antonino Ruggeri